

scala e diceva che quelli ordinati *in sacris* erano assimilati ai sacerdoti, e gli altri avrebbero ottenuto la pensione assegnata ai laici, ma io dico che si dichiara, perchè se non si dichiara, ne verrà che la cosa si porterà innanzi ai tribunali. Importa che sia dichiarato nella legge, perchè se non lo dichiarate nella legge rimane tra le parole vaghe della Camera.

PRESIDENTE. La Commissione consente d'introdurre questa modificazione?

SEBASTIANI. Preghiamo l'onorevole Abignenti stesso a redigerla.

ABIGNENTI. Io ritiro ora quest'emendamento all'articolo primo, e quella correzione intendo di farla alla fine dell'articolo terzo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo primo, di cui do nuovamente lettura:

« Pel conseguimento delle pensioni attribuite dalla legge 7 luglio 1866, n° 3036, saranno assimilati ai sacerdoti:

« 1° I religiosi professi ordinati *in sacris* prima della pubblicazione della rispettiva legge o decreto di soppressione, e non dopo il 18 gennaio 1864 per le corporazioni soppresse con la legge 7 luglio 1866;

« 2° Gli ex frati dell'ordine di San Giovanni di Dio, detto dei *Fate-bene-fratelli*, ad eccezione degli inservienti. »

DE PASQUALI. Domando la divisione.

PRESIDENTE. Dunque cominciamo col numero primo. Metto ai voti il numero 1 dell'articolo 1.

(È approvato.)

Ora metto ai voti il numero secondo dell'articolo 1. (Dopo prova e controprova è adottato.)

Ora metto ai voti l'intero articolo 1.

(Dopo prova e controprova è adottato.)

« Art. 2. Non sarà di ostacolo al conseguimento delle pensioni suindicate la circostanza di aver fatta professione fuori lo Stato:

« 1° Pei religiosi i quali per regola del proprio istituto non potevano professare altrove che in Roma;

« 2° Pei religiosi i quali avessero professato in paese tuttora soggetto al dominio pontificio, perchè trovavasi quivi la sede del noviziato della provincia monastica cui appartenevano. »

Lo metto ai voti.

(È approvato.)

« Art. 3. A tutti quei religiosi, o religiose che, o per aver fatta la loro professione nell'età prescritta dai canoni, ma prima di quella voluta dalle leggi civili, o per averla fatta nelle provincie romane ancora soggette al dominio pontificio ebbero negata la pensione che l'articolo 3 della legge 7 luglio 1866 consente ai membri delle soppresse corporazioni religiose, è indistintamente concesso l'annuo assegnamento a titolo di alimento di lire 250 se sacerdoti, diaconi, suddiaconi e coriste, e se laici e converse di lire 144. »

(I deputati Morini, Cadolini e Abignenti chiedono di parlare.)

A questo articolo 3 sono proposti alcuni emendamenti. Uno è dell'onorevole Abignenti, il quale alle parole « sacerdoti, diaconi, suddiaconi e coriste, » sostituisce le parole: « a tutti gli altri professi. »

ABIGNENTI. Avendo io ritirato il mio emendamento al primo articolo, ed essendomi riservato a far qui una correzione, dirò che, venendo nella opinione dell'onorevole Mannetti, anzi di tutta la Commissione, che debbano cioè essere considerati tali anche quelli che non sono nè sacerdoti, nè diaconi, nè suddiaconi, ecc., ma non appartengono neppure alla categoria dei laici e sono professi semplicemente, oppure professi cogli ordini minori, per me, dovrebbe dirsi così: « a titolo di alimento di lire 250 se sacerdoti, diaconi, suddiaconi e coriste, e di lire 144 a tutti gli altri professi. »

PRESIDENTE. Consente in questo la Commissione?

SEBASTIANI. Sì, sì.

PRESIDENTE. Infine gli onorevoli Muti, Masci e Bortolucci propongono di sostituire alle parole: « annuo assegnamento a titolo di alimento, » le altre: « annuo assegnamento vitalizio. »

La Commissione crede di accettare questo emendamento?

SEBASTIANI. La Commissione non può accettare questo emendamento, perchè la maggioranza fu contraria, e adesso non c'è qui un numero bastante di commissari per prendere una novella deliberazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Macchi propone che in fine di questo articolo 3 si aggiunga: « quando abbiano svestito l'abito monacale. »

MACCHI. Domando la parola.

MASSARI GIUSEPPE. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Morini.

MORINI. Io non approvo questa legge, e quindi voterò contro: non approvando la legge non approvo neppure questo terzo articolo che riassume a mio credere la parte essenziale, principale, del secondo progetto della Commissione.

Udite le mie considerazioni.

Parlando prima di tutto della redazione di quest'articolo io mi permetto di domandare alla illustre Commissione: chi darà le prove all'azienda governativa dell'età in cui il monaco avrà professato, del luogo in cui avrà emesso i voti claustrali? Sapete voi chi somministrerà cotali prove? Quelli che devono darvi le prove sono tutti nemici vostri e dello Stato, sono tutti individui che non riconoscono alcun potere nè nello Stato nè nelle Assemblee legislative di abolire le corporazioni religiose, di alienare i beni ecclesiastici. Laonde, ritenendo il Governo nientemeno che un vero usurpatore, sembrare loro forse potrebbe obbligo di coscienza lo ingannare gli agenti governativi, opera da buoni cristiani, da fedele credente cattolico romano